



REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
(Bianchi-Melacrino-Morelli)
REGGIO CALABRIA



1

L'anno duemila___ il giorno ____ del mese di _____ presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, sita in Reggio Calabria c/o il Presidio "Riuniti",

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria con sede legale in Via Provinciale Spirito Santo (Pal. Gangeri), rappresentata dal Dott. Carmelo Bellinvia, nato a _____ il _____ C.F. _____, il quale, in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n°509 del 12.07.2010 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°210 del 14.07.2010, interviene nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria

E

L'Organizzazione di volontariato _____, con sede legale in _____ C.F. _____, rappresentata da _____

VISTE

- la legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11.08.1991;
- la legge Regionale n.18 del 19/4/1995;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della presente convenzione è la prestazione, da parte di personale volontario messo a disposizione dell'Azienda Ospedaliera dalla su indicata Organizzazione di volontariato, delle attività di portantini/barellieri all'interno dell'Azienda Ospedaliera, e/o di commissioni generiche, compreso la sistemazione di farmaci, il trasporto di piccole quantità di farmaci, di campioni biologici, di richieste e materiale cartaceo vario, e quant'altro disposto dal Servizio Infermieristico a supporto del personale infermieristico.



Art. 2

L'Organizzazione di volontariato sopra descritta mette a disposizione dell'Azienda Ospedaliera n°40 unità di volontari. I volontari dovranno svolgere indistintamente le attività di cui all'Art. 1, secondo le direttive che saranno impartite dal Direttore S.I.A.O. (Servizio Infermieristico Aziendale) e/o dal Direttore Sanitario di Presidio, che coordineranno tutte le attività afferenti al personale sopra indicato. Il Servizio Infermieristico Aziendale e/o il Direttore Sanitario di Presidio, organizzeranno l'attività e la destinazione dei volontari, sia nelle operazioni di routine sia in caso di urgenze. In ogni caso la destinazione di ciascun volontario potrà subire variazioni senza preavviso.

Art. 3

Le predette attività garantiranno la copertura dei turni di servizio nell'arco delle 24 ore, inclusi i giorni festivi e notturni. In caso di assenza del singolo operatore, l'Organizzazione di volontariato si impegna a garantire il corretto espletamento delle attività programmate, predisponendo immediate ed idonee sostituzioni.

Art. 4

L'Organizzazione di volontariato sopra indicata si impegna:

- ⇒ a dotare i propri volontari di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- ⇒ a garantire un apposito sistema di comunicazione che consenta di poter interloquire con i singoli operatori H24;
- ⇒ ad impiegare personale idoneo a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondere alla specifiche richieste di profilo professionale.

Le prestazioni d'opera da parte dei volontari per l'espletamento delle attività in oggetto, non costituiscono rapporto di impiego con l'Azienda Ospedaliera, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella presente convenzione. L'Azienda Ospedaliera è sollevata da qualsiasi vertenza inerente il personale volontario.

Art. 5

A ciascun volontario l'Azienda ospedaliera fornirà n.2 divise, calzature escluse. Ciascun volontario dovrà provvedere alla custodia e alla corretta tenuta dei capi forniti, incluso il lavaggio degli stessi.

Ciascun volontario è, inoltre, responsabile per furti o danneggiamenti dei capi medesimi. Al termine della convenzione il suddetto vestiario dovrà essere restituito all'Azienda Ospedaliera nel medesimo stato in cui è stato consegnato, salvo il deterioramento connesso all'uso.



Per un eventuale turn-over di volontari, ulteriori divise saranno a carico dell'organizzazione di volontariato aggiudicataria.

Art. 6

L'Azienda Ospedaliera riconosce all'Organizzazione di volontariato sottoscrivente la presente convenzione, un contributo associativo, a titolo di rimborso spese per le attività oggetto della presente convenzione, pari ad € 4.800,00 annui per ciascun volontario. Pertanto all'Organizzazione, in rapporto al numero di volontari messi a disposizione, spetta il contributo associativo annuo di € 192.000,00 (centonovantaduemila/00).

L'importo annuo verrà corrisposto in 12 mensilità, dietro presentazione di notula da parte dell'Organizzazione e di dichiarazione del S.I.A.O. (Servizio Infermieristico Aziendale) attestante la regolare esecuzione e la piena soddisfazione per l'attività.

Art. 7

La presente convenzione ha natura sperimentale. È previsto un periodo di prova di mesi 2 (due) decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. Al termine del periodo di prova, in mancanza di contrarie comunicazioni in merito da parte dell'Azienda, l'Organizzazione sarà tenuta alla continuazione delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno) con decorrenza _____._____.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta, fatta salva la facoltà per l'Azienda Ospedaliera di recedere in ogni tempo dal contratto qualora reperisca le forze lavorative, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi a mezzo raccomandata. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla procedura di cui alla presente convenzione e qualora le attività siano state espletate in modo pienamente soddisfacente per l'Azienda Ospedaliera, accertato il pubblico interesse, la convenienza alla rinnovazione del rapporto, nonché la compatibilità con le risorse di bilancio, il rapporto potrà essere rinnovato.

Art. 9

L'Organizzazione sopra indicata è responsabile dell'onestà e dell'idoneità dei propri volontari. Inoltre è responsabile per eventuali danneggiamenti ai beni di proprietà ospedaliera e/o di terzi e per i furti perpetrati dai volontari.



Pertanto l'Organizzazione sopra indicata dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi sopra indicati con un massimale unico non inferiore ad € 500.000,00 per tutta la durata della presente convenzione.

L'Organizzazione invierà al S.I.A.O. (Servizio Infermieristico Aziendale) ed all'U.O.S. Contenzioso ed Assicurazioni, entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione, l'elenco dei volontari che saranno adibiti alle attività oggetto della presente convenzione, con i relativi certificati medici di idoneità e, successivamente, le eventuali modifiche dei nominativi con i relativi certificati medici di idoneità entro 5 giorni dall'avvenuta modifica.

I volontari avviati all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione devono essere di gradimento dell'Azienda Ospedaliera.

Pertanto l'Azienda Ospedaliera si riserva di chiedere all'Organizzazione la sostituzione del personale avviato.

In caso di incapacità, negligenza o rifiuto ad eseguire la richiesta prestazione, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il rapporto senza preavviso.

Qualora l'Organizzazione contravvenisse ad uno dei propri obblighi, l'Azienda Ospedaliera ha pieno diritto di risolvere il rapporto con effetto immediato, senza necessità di preavviso, senza che l'Organizzazione possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di danni.

In caso di risoluzione del rapporto, l'Organizzazione è tenuta a continuare la prestazione delle attività di cui alla presente convenzione, fino alla data indicata dall'Azienda Ospedaliera.

Art. 10

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.08.1991 n. 266 e dell'art. 3, comma 5 della Legge Regionale n. 18/95, le Organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, l'Azienda Ospedaliera si impegna ad assicurare, con oneri a proprio carico, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della Legge n. 266/91 citata, i volontari appartenenti all'Organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, prestate in favore dell'Azienda Ospedaliera, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Sono coperti dai rischi testè descritti esclusivamente i soggetti indicati nell'elenco che l'Organizzazione è tenuta a trasmettere secondo quanto sopra previsto all'Art. 8. L'Azienda, pertanto, non è responsabile degli accadimenti occorsi a volontari non iscritti nell'elenco citato.



Art. 11

La non perfetta prestazione delle attività, e comunque ogni inadempienza che non costituisca motivo di risoluzione del contratto, comporta:

- 1) richiamo scritto o verbale da parte del Servizio Infermieristico Aziendale e/o dal Direttore Sanitario di Presidio;
- 2) penale fissata in € 100,00 per ogni disservizio rilevato ed accertato dal Servizio Infermieristico Aziendale e/o dal Direttore Sanitario di Presidio. L'applicazione della penale di cui sopra viene disposta dal Direttore Sanitario di Presidio.

Entro gg. 10 (dieci) dall'accaduto, viene formulata apposita contestazione all'Organizzazione mediante raccomandata A.R.. L'Organizzazione può, entro gg. 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione, formulare le proprie controdeduzioni al Direttore Sanitario di Presidio.

Trascorso inutilmente detto termine, ovvero ove le giustificazioni addotte non siano, in tutto o in parte, riconosciute valide dalla Direzione Sanitaria di Presidio, si provvederà all'applicazione della decurtazione sul contributo associativo mensile per l'importo sopra indicato.

Dopo l'irrogazione di n°5 (cinque) penali si procederà, senza preavviso, a risolvere il rapporto con l'Organizzazione, oltre ogni riserva per azioni di ulteriori danni, senza che l'Organizzazione stessa possa accampare pretesa alcuna.

Art. 12

Al fine di agevolare la prestazione delle attività oggetto della presente convenzione, l'Azienda mette a disposizione dell'Organizzazione di volontariato sopra indicata, in comodato d'uso, locali da adibire a spogliatoi dei volontari. L'utilizzo di spazi diversi da quelli che verranno destinati o l'utilizzo per scopi diversi, sarà considerato causa di risoluzione del rapporto.

Art. 13

È vietato il parcheggio in pianta stabile di ambulanze di proprietà dell'Organizzazione di volontariato negli spazi di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera.

Art. 14

Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello di Reggio Calabria.

Art. 15

La presente convenzione viene redatta in n°2 copie.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, la presente convenzione sarà assoggettata solo "in caso d'uso" alla registrazione.



Le spese di bollo, eventuale registrazione fiscale, e quanto altro inerente alla presente convenzione sono a totale carico dell'Organizzazione di volontariato.

Reggio Calabria, lì _____

Per l'Azienda Ospedaliera
Il Commissario Straordinario
(Dott. Carmelo Bellinvia)

Per l'Organizzazione
(_____)
